

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI
..... CHISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 1694

OGGETTO: Legge n. 64/86 III - Piano Annuale di attuazione del P.T.M. 1988/90 - VII Comunita' Montana Salto Cicolano di Fiumata (Ri) - Opere: realizzazione di Itinerari ed attrezzature turistiche della Valle del Salto - Convenzione n. 2819/92. Finanziamento di L. 4.450 milioni. Ratifica atto aggiuntivo n. 447/98 del 25.11.98. Cap. n. 28107 Bil. reg. anno 1999 es. 1999.

Il sottoscritto, nato a ... il ... 19... ha presentato domanda di ammissione al corso di laurea in ... presso l'Università di ...

Il corso di laurea in ... è stato istituito con la legge n. ... del ... e ha sede presso l'Università di ...

Il sottoscritto ha conseguito il diploma di laurea in ... presso l'Università di ... con la votazione di ...

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

C O N C L U S I O N I

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

Il sottoscritto ha lavorato per ... anni presso l'Università di ... ricoprendo la carica di ...

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

79 11 1990

ALLEG. alla DELIB. n. ³⁶⁹⁴
DEL 30 MAR. 1999



REPERTORIO N. 4447 DEL 25.11.1998

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

ROMA

CONVENZIONE INTERPRETATIVA DELLA CONVENZIONE TRA LA
REGIONE LAZIO E LA VII' COMUNITA' MONTANA SALIC
CICOLANO, FIUMATA DI PETRELLA SALTO (RI)
REP. N. 2819 DEL 17.09.92 REGOLANTE IL FINANZIAMENTO
PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DENOMINATO "ITINERARI ED ATTREZZATURE TURISTICHE
DELLA VALLE DEL SALTO" IN BASE ALLA DELIBERA DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 9534 DEL 5.11.1991.


TRA

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via G. Colombo
n. 212, C.P. 0014346058, rappresentata dal
Presidente pro-tempore dott. Pietro Badaloni, nato a
Roma il 2.9.1944, in esecuzione della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2992 del 30.04.1993.




E

la VII' COMUNITA' MONTANA SALIC CICOLANO
con sede in Fiumata di Petrelle Salto (RI)
C.P. 00005790573, nella persona dell'arch. Amedeo
Riccini, nato a Ferentino (FR) il 15.03.1958, in
qualità di Responsabile del Settore Tecnico,
domiciliato per la carica presso la sede della Comunità



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



PREMESSO

- che la deliberazione CIPE del 21.12.1989 ha approvato, ai fini del finanziamento a valore sulla


legge nazionale n.64 del 1° marzo 1984, il progetto denominato "Itinerari ed attrezzature turistiche della Valle del Salto" VII^o Comunità Montana del Salto-Cicolano di Piumata di Petrella Salto (RI);

- che la Regione Lazio con deliberazione n. 1209 del 27.12.1990, ha disposto, tra l'altro, l'attivazione del finanziamento di L. 4.450.000.000 per la realizzazione degli "Itinerari ed attrezzature turistiche della Valle del Salto" - Ente attuatore: VII^o Comunità Montana;

- che la Giunta Regionale con propria deliberazione n.9524 del 5.11.1991 ha approvato, ai fini del finanziamento, il progetto "Itinerari ed attrezzature turistiche della Valle del Salto" per un importo onnicomprensivo di L. 4.450.000.000;

- che con la convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la VII^o Comunità Montana Salto Cicolano di Piumata di Petrella Salto Rep.n. 2819 del 17.02.1992, sono stati disciplinati il finanziamento delle opere in questione e la conseguente realizzazione dei lavori stessi;


- che la Regione Lazio, con proprio atto



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

2

Antonio Ricciardi




deliberativo di Giunta n. 5839 del 14.07.1992 ha approvato la convenzione Rep.n.2919/92;

- che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 del 30.06.1998 ha concesso una proroga a senatoria del periodo compreso tra il 17.06.1995 (data di scadenza della convenzione Rep.n.2919/92) e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione della proroga;

- che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2992 del 30.06.1998 ha concesso un'ulteriore proroga sulla durata della convenzione per complessivi giorni 900, naturali, consecutivi e continui, per il fine lavori previsti in convenzione ed il completamento di tutte le fasi previste dalla citata convenzione, con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'atto aggiuntivo e di integrazione della convenzione Rep. n.2919/92 ed ha approvato lo schema della presente convenzione integrativa;

- che la Regione Lazio, con la predetta deliberazione n. 2992 del 30.06.1998 ha autorizzato la ripresa dei lavori di che trattasi (alle stesse condizioni e modalità indicate in sede di aggiudicazione della gara d'appalto) limitatamente a



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

3

Antonio Ricci



quelli risultati non modificati (in termini di
quantità, tipologia natura e prezzo) in sede di
perizia di variante suppletiva, già approvati con la
D.G.R. n. 9524 del 5.11.1991 e interamente regolati
dalla più volte citata convenzione Rep. n. 2819/92;

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1


Le premesse, e nonché la convenzione stipulata tra la
Regione Lazio e la VIII Comunità Montana Salto-
Cicolano di Ficcate di Petrella Salto in data
17.02.1992 Rep.n. 2819, anche se non materialmente
allegata, costituiscono parte integrante del
presente atto.

ART. 2

Il termine della predetta convenzione Rep.n. 2819
del 17.02.1992, registrata a Roma Ufficio di
Registro Atti Privati - in data 17.02.92 al n.
G/04892, prevista originariamente all'art. 5 di
giorni 1400 quale durata complessiva della
convenzione stessa, è prorogato (a decorrere dalla
data di stipula del presente atto aggiuntivo) quanto
a complessivi giorni 900 naturali, consecutivi e
continui fissi e invariabili per qualsiasi causa o
ragione e quindi non assoggettabile a ulteriore
proroga alla fine dei lavori di progetto e di



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO




Antonio Ricci

quelli previsti in eventuale perizia di variante e
suppletiva in corso d'opera, per il completamento
dei lavori e per la conclusione di tutti gli
obblighi convenzionali, comprese le procedure di
collaudo delle opere realizzate.

ART. 7

L'Ente convenzionato, espressamente riconosce e
dichiara che l'importo globale forfettario relativo
alla perizia di variante e suppletiva, approvata dal
Comitato Tecnico Consultivo Regionale 2^a Sezione
"Opere pubbliche ed infrastrutture", comprende e
compensa il costo dei lavori, delle spese generali,
dell'IVA, di indennizzi, canoni onere d'asproprio,
contributi di avvieramento della struttura
pubblica ricevente e di ogni altro onere
finanziario comunque preordinato conseguente e
connesso alla realizzazione dell'opera, di cui alle
premesse, restando a totale carico delle Comunità
Montane del Salto Ciociano di Fiumate di Fregene
Salto ogni maggiore onere rispetto a quanto
preventivato nel quadro economico generale,
approvato dall'Ente attuatore con proprie delibere
della Giunta, relativo a spese di ogni genere, come
tra le altre quelle derivanti da controversie con
l'impresa esecutrice dei lavori, progettisti, lo



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO

Armando Pizzini

direzione lavori e ditte fornitrici di attrezzature
ed impianti tecnologici e quant'altro.

ART. 4

La VII^a Comunità Montana Salto Ciociaro di Frosinone
di Petrella Salto si impegna formalmente a rendere
completamente fruibili e funzionali le strutture
ricettive e le attrezzature turistiche così
realizzate, secondo le originarie finalità
ricomprese nella citata convenzione Rep.n. 2819 del
17 febbraio 1992, tenendo conto: A) che la Regione
non intende concedere ulteriori proroghe ai termini
di fine lavori, così come definiti agli artt. 3) e
4) del presente atto aggiuntivo; B) che il mancato
rispetto dei termini di cui al precedente punto A)
comporterà la decadenza di parte o dell'intero
finanziamento concesso e la eventuale restituzione
della somma già erogata dalla Regione, maggiorata
degli interessi legali e di quant'altro previsto a
norme di legge.

ART. 5

Tutte le disposizioni e condizioni fissate dalla
convenzione Rep.n. 2819 del 17.02.1992 sono
confermate con la presente convenzione integrativa.

Roma 20/11/1998

Roma, 25.11.1998



REGIONE DEL LAZIO
COMUNE DI LAZIO

11 file
31
20
312
103
17
170

Scad. 17/6/95

REGIONE LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
- ROMA -
CONVENZIONE

D.G.R. 1209/90
(OPERE)
REP. N. 2019
DEL 17.2.1992

tra la REGIONE LAZIO (Cod.fisc. 80143490581) ed la VII^a COMUNITA' MONTANA
(Cod.fisc. 80005790573) regolante il finanziamento per
assicurare la realizzazione dei lavori della degli itinerari ed
attrezzature turistiche Valle del Salto
in base alla delibera della Giunta Regionale
n. 1209 del 27/02/90

L'anno millenovecentonovantadue il giorno 17 del mese di febbraio
la Regione Lazio, in seguito denominata Regione, rappresentata
dal suo Presidente pro-tempore on. Rodolfo Gigli nato
a Viterbo il 24/06/1935 e domiciliato per la carica in Roma,
Via G. Colombo, 212

E

la VII^a COMUNITA' MONTANA, in seguito
denominato Ente, nella persona del Presidente prof. Augusto MA-
RI suo legale rappresentante nato a Petrella Salto
il 16/08/1935 e domiciliato per la carica presso la VII^a Co-
munità Montana come risulta dal documento che
si allega sotto la lettera a).

PREMESSO

4276
12/97
M

- che la Delibera C.I.P.E. 21 dicembre 1989 ha approvato, ai fini del finanziamento a valere sulla Legge 54/86, il Progetto degli itinerari ed attrezzature turistiche Valle del Salto per un importo di lire 4.450 milioni;
- che la Regione con deliberazione n. 1209 del 27/02/1990, dispone tra l'altro, l'attivazione del finanziamento di lire 4.450 milioni per la realizzazione dei lavori di itinerari ed attrezzature turistiche Valle del Salto e ne individua l'Ente con cui stipulare convenzione nella VII^a Comunità Montana

25



GIUNTA
DEL LAZIO

MARI

Handwritten signature and stamp

REGIONE LAZIO - PRESIDENZA DELLA GIUNTA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
UFFICIALE ROGANTE

REGIONE LAZIO

- che con delibera n. 1209 del 27/02/1990 debitamente vistata, la Giunta Regionale ha approvato il presente schema di convenzione;
- che con delibera n. 9524 del 05/11/1991 debitamente vistata la Giunta Regionale ha approvato il progetto relativo All'oggetto della presente convenzione;
- che con delibera n. 196 del 07/06/1990 l'Ente ha approvato lo schema di convenzione trasmessogli dalla Regione in data 09/04/1990;
- che con scheda che viene allegata sotto la lettera b) sono stati individuati i parametri di dettaglio afferenti alla posta di programma di cui alla presente convenzione;
- che per l'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto esecutivo l'Ente convenzionato assicura - assumendone ogni responsabilità - che non sussistono impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari (in particolare del regolamento 25.5.1985 n.350) per consensi, autorizzazioni, permessi, pareri di qualunque Autorità, di Enti o di terzi comunque in causa per le opere di che trattasi, di modo che nessuna causa ritardatrice dei previsti tempi esecutivi possa far carico o onere alla Regione;
- che l'ammontare finanziario, per l'esecuzione dell'opera, tutto comprenda e nulla escluda quanto ad oneri e costi dell'opera, diretti e indiretti o comunque indotti o correlati, compresi anche gli oneri fiscali;
- che si renda pertanto necessaria la stipula della presente convenzione per la disciplina dei rapporti da essa scaturenti e comunque ad essa connessi;

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.


Art. 2) CONDIZIONI GENERALI

L'Ente in conformità alle norme di legge, si impegna ad avvalersi del sistema dell'esecuzione mediante appalto per licitazione privata del progetto finanziato con i fondi della legge 64/86 per l'importo di lire 4.450 milioni.

L'Ente nel caso in cui ricorrano casi particolari o comunque in relazione a normative specifiche, ove non ritenga di adottare la procedura di cui al comma precedente previa immediata e motivata comunicazione chiederà la preventiva autorizzazione della Regione.



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



Handwritten signature



REGIONE LAZIO

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del soggetto convenzionato, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti, salvo quanto nella competenza della Regione di cui all'art. 8 e seguenti.

Art. 3) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione regola il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera di Itinerari ed attrezzature turistiche Valle del Salto

prevista dal progetto esecutivo, depositato presso l'Assessorato regionale competente, i cui elaborati, seppure non materialmente allegati alla presente convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale secondo la specificazione che viene allegata sotto la lettera C).

In conseguenza le parti si danno reciproco atto che, ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della convenzione e degli obblighi nascenti dalla stessa, viene posto a base il progetto esecutivo come sopra specificato.


Art. 4) CONDIZIONI SPECIFICHE

L'Ente in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2 provvederà ad attivare le procedure per l'aggiudicazione delle opere e/o delle forniture del progetto indicato al precedente art. 2 in tempo utile perchè l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni abbiano luogo entro 120 giorni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

La scelta del soggetto esecutore dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto di tutte le leggi generali e specifiche, compresa la normativa antimafia, che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il soggetto convenzionato è tenuto.

L'Ente dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che il soggetto esecutore abbia la massima documentata affidabilità tecnica e finanziaria e dovrà adoperarsi per ottenere le migliori condizioni economiche, commisurate alla massima garanzia di perfetta e tempestiva esecuzione dell'opera.

L'affidamento dovrà avvenire, di norma, per l'esecuzione dell'opera completa in ogni sua parte come da progetto esecutivo, senza, cioè, alcuno scorporo di parti di opera, forniture o prestazioni. Verrà privilegiato, ove ritenuto utile e sempre che ciò sia



REGIONE LAZIO



TOTALE

£. 4.450.000.000=

L'Ente convenzionato espressamente riconosce e dichiara che l'importo globale forfettario di convenzione comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni, contributi di eventuale avviamento all'esercizio e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera di cui al precedente art. 3 ed agli adempimenti della presente convenzione, restando di conseguenza a totale carico dell'Ente stesso ogni maggiore onere rispetto a quanto preventivato relativo a spese tra cui a titolo di esemplificazione si citano:

- la spese di progettazione (di massima, esecutiva e di dettaglio);
- la spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);
- spese di direzione lavori, assistenza, sorveglianza, contabilità;
- spese per consulenze specifiche;
- spese per l'Ufficio dell'Ingegnere Capo;
- spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- spese per ispezioni e relative certificazioni;
- spese per avolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;
- spese per il collaudo delle opere;
- spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;



ENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

REGISTRO LAVORI

- oneri di acceleramento lavori e forniture quando a tempi abbreviati;
- oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'affidataria e le imprese o i fornitori;
- danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assentamenti, accertamenti geognostici o in corso d'opera, rilievi in qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
- oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art.1664 comma 2 del Codice Civile);
- l'onere della eventuale revisione dei prezzi che avesse a determinarsi a termini di legge e di contratto di appalto;
- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti alle opere di progetto;
- l'I.V.A. nelle percentuali di legge;
- oneri da eventuali varianti rispetto al progetto a qualsiasi titolo disposti;
- oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;
- oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze della costruende opere con esistenti strade, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, metanodotti e simili;
- oneri -

REGIONE LAZIO

possibile in base alla vigente normativa in materia, l'affidamento dietro corrispettivo a forfait (prezzo unico "a corpo") fisso ed invariabile.

Art. 5) DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di giorni 1.400 naturali, consecutivi e continui, fissi e invariabili per qualsiasi causa o ragione e quindi non assoggettabile a proroghe e decorrenti dalla data di stipula della convenzione stessa. L'Ente convenzionato s'impegna entro i 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla suddetta data di stipula a:

- a) procedere all'appalto dei lavori secondo le procedure di propria competenza;
- b) alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio all'esecuzione dell'opera.

Art. 6) IMPORTO FORFETTARIO DI CONVENZIONE - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'importo forfettario di convenzione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 3, assunto a carico della Regione Lazio giusta delibera n. 1209 del 27/02/1990 è fisso ed invariabile ed ammonta a lire 4.450.000.000= come dal seguente dettaglio:

- a) Lavori a misura €. 2.967.844.138=
- b) Imprevisti e revisione prezzi €. 274.415.755=
- c) Spese generali e tecniche €. 175.000.018=
- d) Espropri €. 100.000.000=
- e) IVA 10% €. 100.000.000=



REGIONE LAZIO
COMUNE DI SALTO CICOLANA



Handwritten signature and date.

REGIONE LAZIO

Qualora alla chiusura della convenzione, dovessero risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo del soggetto convenzionato, economie rispetto a quanto preventivato, l'Ente:

- a) può destinare tali risorse, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di lavori pubblici e comunque per non oltre il 10% del costo effettivo dell'investimento, al finanziamento di opere accessorie al progetto, previa comunicazione alla Regione e preventiva autorizzazione;
- b) può, per i mezzi eccedenti il limite anzidetto - o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunci ad avvalersi della facoltà in a) - chiedere al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, per il tramite della Regione, che concorrano al finanziamento di uno o più interventi dello stesso Ente che vengano approvati ai sensi della Legge n.64 del 1986 in relazione ai successivi piani di attuazione.

Resta espressamente convenuto, invece, che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo convenzionato, per qualsiasi motivo determinato, farà carico al soggetto convenzionato, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Art. 7) OPERE PROGETTUALI

Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto esecutivo depositato e nel rispetto dei termini stabiliti con la deliberazione di approvazione dei finanziamenti.

Resta inteso che l'Ente convenzionato, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà predisporre apposite perizie che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera oggetto della presente convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3).

A tal fine l'Ente, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, provvederà, per la preventiva autorizzazione, ad inviarli alla Regione che,

REGIONE LAZIO

acquisito il parere del C.T.C.R. II sezione, rilascerà il proprio parere tramite l'Assessorato competente. Agli effetti della presente convenzione, copia conforme delle perizie di variante e/o suppletive regolarmente approvate, rimarranno in deposito presso l'Assessorato competente come previsto nel precedente articolo 3).

Viene espressamente confermato che, in relazione al disposto del precedente articolo 5, ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo stabilito dallo stesso articolo 5,- che dovesse derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno - farà comunque carico all'Ente convenzionato dovendosi escludere che tale onere possa gravare sulla Regione.

Resta salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 6 relativamente all'utilizzo di eventuali economie conseguite rispetto a quanto preventivato.


Art. 8) VERIFICHE

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto della convenzione. Tali verifiche della Regione non esimeranno comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. Resta inteso che la Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavoro, forniture, danni ecc.) e che le verifiche di cui al presente articolo che potranno essere effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente e che sono regolate dalla presente convenzione.

Per quanto attiene le eventuali vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo, nonché le proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti si richiama quanto disposto dall'art. 3 lettera "F" e "G" della L.R. 8.11.1977 n.43.

Art. 9) COLLAUDO

Il collaudo delle opere oggetto della presente convenzione sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.



REGIONE LAZIO

La Regione provvederà alla nomina del collaudatore dopo la stipula della presente convenzione. Per opere di particolare rilevanza tecnico - finanziaria potrà essere nominata una commissione di collaudo anche in corso d'opere. Trovano applicazione le procedure di cui all'art. 11 della L.R. 88/80.

Il relativo onere economico è posto a carico dell'Ente appaltante.

Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitivi entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo l'Ente si impegna a darne comunicazione alla Regione, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto della convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3, è ultimato e collaudato in ogni sua parte.

Art. 10) RAPPORTI CON I TERZI

L'Ente agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

Art. 11) ANTICIPAZIONI - RATE D'ACCONTO - SALDI

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività di convenzione, la Regione dispone in favore dell'Ente l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

I) - Il 10% pari a f. 445.000.000 dopo la stipula della presente convenzione;

II) - Il 50% pari al f. 2.225.000.000 alla trasmissione da parte dell'Ente del verbale di consegna dei lavori.

III) - Il 30% pari a f. 1.395.000.000 dopo l'invio dello stato di avanzamento attestante l'avanzata realizzazione di almeno il 50% dei lavori.



Handwritten signature and text 'COMUNE DI SALTO CICOLANA'.

Handwritten signature and text 'REGIONE LAZIO'.

REGIONE LAZIO

IV) - Il restante 10% pari a L. 445.000.000 dopo l'invio della delibera di approvazione del collaudo e la determinazione della spesa finale dell'opera.

Art. 12) ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dal precedente art. 11 saranno accreditate dalla Regione, presso Cassa Risparmio Rieti Ag. di Fiumata n.28 c/c n.3501225 indicato con il presente atto dall'Ente convenzionato.

E' esclusa qualsiasi responsabilità della Regione per le conseguenze derivanti dalla eventuale mancata trasmissione delle somme da erogare da parte del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno o dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.

Le parti, infine, convengono che alla Regione è riservato il diritto di operare su qualunque credito dell'Ente, anche se traente origine da altre convenzioni, il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza, o a ristoro di eventuale risarcimento di danni.

Art. 13) RELAZIONI TRIMESTRALI

L'Ente s'impegna a far pervenire all'Assessorato regionale competente entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori contenenti informazioni tecnico economiche sui lavori già eseguiti e quelli che si prevede di realizzare nel trimestre successivo.

Art. 14) REVOCA DELLA CONVENZIONE

Alla Regione è riservato il potere di revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente non provveda a comunicare entro il termine di 120 giorni dalla data di stipula della presente convenzione l'avvenuta apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, ovvero motivate richieste di rinvio.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

TERMINI E CONDIZIONI

Lo stesso potere di revoca la Regione eserciterà ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera, ovvero quando l'Ente non dovesse trasmettere le relazioni trimestrali secondo quanto previsto nel precedente art.13.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori e in misura proporzionale alle spese generali.

La Regione si riserva il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che portassero alla revoca della convenzione.

Art. 15) TERMINE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale avrà termine con la determinazione da parte della Regione della quota definitiva del finanziamento ed accertata la eventuale economia. Trovano applicazione le procedure di cui all'art. 12 della L.R. 88/80.

Resta, infine, convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente, è facoltà della Regione - scaduto il termine di durata della convenzione - dichiararla chiusa, incamerando le somme residue non erogate.

Art. 16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione e l'Ente, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente convenzionato qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dalla notifica ricevuta.



DELENTE DELLA REGIONE CALABRIA
 DIRIGENTE DEL LEGALE

REGIONE LAZIO

L'Ente convenzionato non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziarla prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 17) NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 18) SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico dell'Ente convenzionato che intende valersi delle agevolazioni fiscali vigenti in materia. Ogni eventuale tassa od imposta non prevista nel presente articolo è a carico dell'Ente convenzionato.

*Romp. 10-2-1992
Mori Augusto*



Roma, 17/2/1992

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO
Giunta Regionale

Autenticazione di copia (art. 85 RO 28-5-1987 n. 227). Attesto che la presente copia conforme al n. *100/100* fascicolo, è conforme al suo originale.

Roma, *17-2-92*

L'UFFICIALE ROGANTE

[Handwritten name]



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



REGIONE LAZIO

TO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 GIU. 1998

10. 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
2 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
Francesco	"	META	Michele	"
Maurizio	"	CIOFFARELLI	Vincenzo	"

SEGRETERIO Dott. Saverio Gascone
COMISSIS

CIOFFARELLI, LUCISANO E META.

DELIBERAZIONE N° 2992

ge 64/86 III piano triennale per il Mezzogiorno 1987/90 - Opere:
attrezzature turistiche della Valle del Salto VII Comunita' Montana
plano di Fiumata di Petrella Salto (Ri) - Convenzione n. 2819/92 L.
0 - proroga scadenza termini di convenzione ed approvazione sche di
ivo - cap. 28107 del bilancio anno 1998.



REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: Legge 64/86 III Piano di attuazione del P.T.M. 1987/90
Opere: "ITINERARI ED ATTREZZATURE TURISTICHE INTEGRATE VALLE DEL
SALTO" - VII Comunità Montana "SALTO-CICOLANO" di Fiumata-Petrella
Salto (RI) - CONVENZIONE N.2819/92, finanziamento di lire
4.450.000.000 - Proroga scadenza termini di convenzione ed appro-
vazione schema di atto aggiuntivo-capitolo n.28107 del Bilancio
anno 1998-

L A G I U N T A R E G I O N A L E

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione del
Turismo, della Cultura e dello Spettacolo;

VISTA la Legge 7 marzo 1986, n.64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia

TENUTO CONTO della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre
1989, con la quale sono stati approvati, a stralcio del III Piano
Annuale di Attuazione del Programma Triennale di Sviluppo del
Mezzogiorno 1987/89, gli interventi per l'Azione Organica 6.3
"Interventi per lo sviluppo delle zone interne";

CONSIDERATA la D.G.R. n.1209 del 27/12/1990 concernente l'attiva-
zione degli interventi approvati con Deliberazione del CIPE del
21 dicembre 1989 relativi alla esecuzione di opere la cui attua-
zione è stata trasferita alle regioni;

CONSIDERATO l'allegato n.1) della predetta deliberazione, nel
quale la VII Comunità Montana "Salto-Cicolano" di Fiumata-Pet-
rella Salto (RI) risulta essere il soggetto attuatore dell'in-
tervento denominato "ITINERARI ED ATTREZZATURE TURISTICHE VALLE
DEL SALTO" finanziamento, con importo onnicomprensivo, di lire
4.450.000.000;

VISTA la deliberazione della G.R. n.9524/91 del 5/11/1991, con la
quale il suddetto progetto è stato approvato ed i lavori stes-
si sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indiffe-
ribili;

VISTA la Convenzione avente n.2819/92 di repertorio, stipulata il
giorno 17/02/1992 tra la Regione Lazio ed la VII Comunità Montana
Salto-Cicolano di Fiumata-Petrella Salto (RI) e regolante i rap-
porti tra la Regione e la VII Comunità Montana per la realizza-
zione dell'opera in argomento;

VISTA la deliberazione della G.R. n.5839/92 del 14 /07/1992 con
la quale è stata ratificata la suddetta convenzione n.2819/92;

PRESO ATTO che con contratto n.09/92 dell'11 giugno 1992 i lavori
venivano affidati all'Impresa COSPEA S.r.l., di Roma, per un import-
to di L. 2.817.234.500, al netto del ribasso d'asta offerto pari
al 5,06%;

-segue-

-segue da pag.1-

OSSERVATO che i lavori sono stati consegnati in data 16/6/1992 e che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 21/06/1993;

PRESO ATTO della Deliberazione comunale n.147 del 7/06/1994, con la quale è stata approvata-dalla VII G.M.-una l'perizia di variante in corso d'opera, restituita dal C.T.C.R. II sezione, al fine di acquisire preventivamente tutti i pareri e nulla-osta, di cui al voto dello stesso C.T.C.R. sez.2° n.3158/91;

ATTESO che la VII Comunità Montana ha provveduto ad approvare, con proprio atto di Giunta n.144 del 23/06/1997 una seconda perizia di variante suppletiva, senza aumento di spesa, e che tale deliberazione è stata successivamente integrata dall'atto di Giunta n.234 del 4/11/1997 e che su tale perizia si è espresso il C.T.C.R. II sezione, con voto n.4276 del 1/12/1997;

PRESO ATTO che l'iter procedurale di approvazione di tale perizia di variante non si è concluso, giusta richiesta di modifica avanzata dal Settore 52- Ufficio 1° - con propria nota del 27/04/1998- protocollo n.1435;

TENUTO CONTO che i lavori in argomento risultano sospesi alla data del 31.12.1995 in attesa dell'espletamento delle procedure previste nella D.G.R. n.9499 del 6/12/1994 che pone direttive per l'attuazione degli interventi ;

RILEVATO che sono stati eseguiti lavori per un importo di lire 1.039.978.432, pari al 36,9%;

VISTA che la esecutività della Convenzione n.2819 il 17/02/1992, sottoscritta tra la Regione Lazio unitamente alla 7° C.M., è scaduta in data 17 giugno 1995;

CONSIDERATO che la VII Comunità Montana del "Salto-Cicolano" Firmata di Petrella Salto, con proprio atto deliberativo di G.M. n.283/97 del 23/12/1997, ha richiesto una proroga motivata a sanatoria del periodo compreso tra il termine di scadenza della citata Convenzione n.2819/92 e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione di detta proroga, oltre ad ulteriori 900 giorni necessari per l'ultimazione dei lavori e le operazioni di collaudo;

PRESO ATTO che la Giunta della VII Comunità Montana del "SALTO-CICOLANO", con la citata deliberazione n.283 del 23/12/1997, ha stabilito che:

MEMORIA FINALE

- 1) eventuali maggiori oneri, conseguenti alla concessione della proroga richiesta ed alla eventuale approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera-senza aumento di spesa-, saranno assunti a totale carico della Comunità Montana stessa;

-segue-

-segue da pag.2-

2) che gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti;

3) che la perizia di variante suppletiva in corso d'opera-senza aumento di spesa- ed il ritardo nei tempi di realizzazione dell'intera opera non pregiudicano gli obiettivi programmatici, le finalità dell'opera e la completa funzionalità del progetto ;

VISTA la D.G.R. n.1768/93;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.9499 del 5/12/94 "Nuove direttive per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del I,II e III PAA Legge n.64/86";

VISTO il testo del decreto-legge 25 marzo 1997,n.67,coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997,n.135 recante:"Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione";

RILEVATO che nell'elenco n.3,al predetto decreto-legge, è ricompreso l'intervento di che trattasi e che lo stesso-essendo stato già appaltato- è dichiarato di interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;

PRESO ATTO che per effetto di quanto disposto con D.P.C.M. del 4 luglio 1997 il Prefetto Dr.Giuseppe Altiero ha assunto i poteri,di cui alla L.135/97 -art.13- di Commissario straordinario,per curare la ripresa dei lavori e per la completa realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;

RITENUTO pertanto opportuno,in questa fase, autorizzare la partecipazione dei termine di ultimazione dei lavori di 900 giorni -naturali,continui e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione- mediante modifica dell'art.5 della citata convenzione n.2810/92 con apposito atto aggiuntivo da stipularsi tra la Regione Lazio e la VII Comunità Montana del Salto Cicolano di Fiumata Petrella Salto (RI),rimandando ad un successivo atto della G.R.l'eventuale approvazione della perizia di variante suppletiva,in corso d'opera ,allorquando la stessa venga modificata ed integrata con le prescrizioni evidenziate dall'Ass.to Politiche per la Promozione del Turismo,Cultura e Spettacolo con la citata nota del 27 aprile 1998;

VISTA la legge n.127 del 15 maggio 1997,art.17 comma 32;;

VISTA la deliberazione legislativa n.437/98,approvata dal Consiglio regionale nella sedute del 8-9 aprile 1998; tutto quanto sopra visto,ritenuto,considerato e preso atto

-segue-

3
CIOI
LUC
ME

-segue da pag. 08-

all'unanimità dei voti, tutti legalmente resi

DELIBERA

- 1) di recepire e far propria la premessa narrativa;
- 2) di concedere alla VII Comunità Montana del "Salto-Cicciانو" di Fiumata Petrella Salto (RI)-per la realizzazione dell'intervento in argomento-una proroga a sanatoria del periodo compreso tra il 17 giugno 1995 (data di scadenza della convenzione n.2819/92) e la data di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione di detta proroga;
- 2) di concedere, altresì, alla VII Comunità Montana "Salto-Cicciانو" di Fiumata Petrella Salto (RI) una proroga sulla durata della Convenzione n.2819/92 di complessivi giorni 900-annuali, consecutivi e continui- necessari al completamento di tutte le fasi previste dalla citata convenzione, con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'atto aggiuntivo e di integrare, pertanto, della convenzione con ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti secondo l'allegato "A", relativo allo schema di atto aggiuntivo, modificativo dell'art.3 della convenzione, parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare la ripresa dei lavori, di cui trattasi, (alle stesse condizioni e modalità indicate in sede di aggiudicazione della gara d'appalto) limitatamente a quelli risultati non modificati (in termini di quantità, tipologia, natura e prezzo) in sede di perizia di variante suppletiva, già approvati con la D.G.R.n.9524/91 del 05/11/1991 e interamente regolati dalla più volte citata Convenzione n.2819/92, quanto precede in attesa del perfezionamento definitivo della perizia di variante suppletiva in corso d'opera, senza aumento di spesa, la cui-eventuale- approvazione sarà oggetto di successivo atto della Giunta regionale;
- 4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'allegato "A", parte integrante del presente deliberato;
- 5) il Presidente della Giunta regionale del Lazio è autorizzato a firmare l'atto convenzionale integrativo, di cui al precedente punto 2);
- 6) di inviare copia del presente provvedimento alla VII Comunità Montana del "Salto-Cicciانو" di Fiumata Petrella Salto (RI), per quanto di competenza;
- 7) l'impegno di spesa rientra in quello assunto con D.P.G.R.L. n.731 del giorno 27/04/1996 (impegno n.6310) sul capitolo del Bilancio reg. le n.28107/96, per L. 1.780.000.000 residuali; (TIM FROSS IMAS)

-Atto non soggetto a controllo, ai sensi della legge n.127 del 10 maggio 1997 art.17 comma 32.-

AA/ba
64_86\ws5\VIICM



L'ASSESSORE
Dr. Romolo Guasco

Guasco

Stampa Regione Lazio

Giunta Regionale del Lazio

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 5 NOVEMBRE 1991

29 NOV. 1991

Addì cinque novembre millenovecentonovantuno, alle ore 10.50, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

GIGLI RODOLFO	Presidente	PALIOTTA GIUSEPPE	Assessore
PROIETTI CARLO	V. Presidente	PASETTO GIORGIO	»
BERNARDI ENZO	Assessore	REDLER ADRIANO	»
CERCHIA FRANCESCO	»	SALATTO POTITO	»
CUTOLO TEODORO	»	TROJA GIACOMO	»
DELLE FRATTE ANTONIO	»	TUFFI PAOLO	»
LUCARI ARNALDO	»		

Assiste il Segretario Dott. Alessandro Gravina.
(Omissis)

Assenti: Assessori Redler e Troja.

DELIBERAZIONE N. 9524

Attivazione degli interventi relativi al III Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987/89. VII Comunità Montana. Approvazione del progetto itinerari ed attrezzature turistiche Valle del Salto. Importo L. 4.450.000.000 (Imp. n. 05049/022).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed Informatica;

VISTA la legge 1/3/1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la deliberazione CIPE del 21/12/1990 con la quale sono stati approvati, a stralcio del III piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987/89, gli interventi per l'Azione Organica 6.3 «Interventi per lo sviluppo delle zone interne»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 27/2/1990 che detta le procedure per l'attivazione dei suddetti interventi;

VISTO l'allegato 1 della predetta deliberazione nel quale la VII Comunità Montana risulta essere il Soggetto attuatore dell'intervento denominato itinerari ed attrezzature turistiche Valle del Salto di un importo omnicomprendivo di L. 4.450. milioni;

VISTA la nota n. 959 del 9/4/1990 con la quale l'Assessore alla programmazione economica da comunicazione alla VII Comunità Montana delle disposizioni di dettaglio per pervenire alla stipula della convenzione in aderenza alle procedure generali fissate all'art. 4 nella medesima deliberazione 1209;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 196 del 7/6/90, vistata dal CO.RE.CO. in data 22/6/90 verbale n. 125 con la quale la VII Comunità Montana ha approvato:

1) il progetto concernente la realizzazione dell'intervento denominato itinerari ed attrezzature turistiche Valle del Salto;

REGIONE LAZIO

2) lo schema di convenzione approvato dalla Regione Lazio con deliberazione 1209 del 27/2/90 (allegato 2);

3) la scheda tecnica allegato b) del predetto schema di convenzione;

VERIFICATO che l'importo, l'oggetto e le finalità del progetto così come approvato dalla VII Comunità Montana sono rispondenti all'importo, all'oggetto ed alle finalità dell'intervento così come approvato dal CIPE;

VISTA la legge 15/6/1989 n. 39 art. 11 che prevede l'acquisizione del parere da parte del C.T.C.R. per i progetti di importo superiore di L. 1.500.000.000;

VISTO il parere favorevole espresso sul progetto del C.T.C.R. 2^a Sez. dell'Assessorato regionale LL.PP.;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione formale del progetto in questione ai fini della sua realizzazione;

RITENUTO altresì che le opere di cui si tratta devono ritenersi di pubblica utilità e la sua realizzazione urgente ed indifferibile;

CONSIDERATO che il finanziamento delle opere in questione, e, la conseguente realizzazione dei lavori stessi sarà disciplinata da convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio e la VII Comunità Montana secondo lo schema su citato;

CONSIDERATO che il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno ha in diverse occasioni stimolato l'iniziativa delle Regioni ad una rapida realizzazione degli interventi finanziati nel Piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

RITENUTO necessario avvalersi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62;
all'unanimità

D E L I B E R A

1) Le premesse formano parte integrante del presente deliberato;

2) Il progetto itinerari ed attrezzature turistiche integrate Valle del Salto di un importo omnicomprendivo di L. 4.450. milioni della VII Comunità Montana è provato ai fini della sua realizzazione;

3) Il rapporto tra la Regione Lazio e la VII Comunità Montana sarà disciplinato dalla convenzione richiamata in premessa.

altresi, all'unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/1953, n. 62.

(Omissis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE BACONERIA
F.to: [firma]

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Alessandro Gravina

IL PRESIDENTE
F.to: Rodolfo Gigli

Copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

[Handwritten signature]